

(N. 2883)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VIII Commissione permanente (Trasporti, comunicazioni, marina mercantile)  
della Camera dei deputati nella seduta del 12 marzo 1953 (V. Stampato N. 2917)*

presentato dal **Ministro dei Trasporti**  
(MALVESTITI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e ad interim del Tesoro**  
(PELLA)

e col **Ministro delle Finanze**  
(VANONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 18 MARZO 1953

Concessione di esercizio della ferrovia metropolitana di Roma  
alla Società tramvie e ferrovie elettriche di Roma (S. T. E. F. E. R.)

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

È autorizzata la concessione per l'esercizio della ferrovia metropolitana di Roma alla Società tramvie e ferrovie elettriche di Roma (S.T.E.F.E.R.).

Per un periodo non superiore a tre anni dalla data di attivazione della ferrovia l'esercizio sarà provvisoriamente eseguito per conto dello Stato dalla Società anzidetta.

#### Art. 2.

L'atto di concessione per l'esercizio provvisorio per conto dello Stato sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il parere del Consiglio di Stato.

Nelle stesse forme sarà approvato l'atto di concessione dell'esercizio; ove comporti la concessione di una sovvenzione governativa esso, invece, sarà approvato con legge.

Negli atti di concessione saranno stabilite tutte le modalità e condizioni nonchè gli obblighi del concessionario e le cause di deca-

denza da pronunciarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il parere del Consiglio di Stato.

Art. 3.

Gli utili dell'esercizio provvisorio per conto dello Stato saranno versati al Tesoro. Nel bilancio dell'entrata verrà istituito un apposito capitolo al quale saranno imputati i versamenti.

La spesa per eventuali disavanzi futuri, a partire dal 1954-55, da rimborsarsi alla Società concessionaria, dell'esercizio provvisorio per conto dello Stato sarà a carico del Ministero dei trasporti, che vi farà fronte con gli stanziamenti di cui ai capitoli corrispondenti al capitolo 47 dello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo per l'esercizio finanziario 1951-52.

Art. 4.

Le modalità e le condizioni per la cessione in uso al concessionario del materiale rotabile approvvigionato dallo Stato a mente dell'articolo 4 del regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 828, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 24, saranno regolate con gli atti di concessione di cui al precedente articolo 2.

Art. 5.

Il Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - è autorizzato a provvedere mediante trattativa privata a quanto necessario per l'impianto della linea elettrica primaria di allacciamento della ferrovia Metropolitana alla rete della ditta fornitrice dell'energia elettrica, occorrente per il primo esercizio della ferrovia medesima.

Alla spesa necessaria ed ai relativi contributi il Ministero predetto provvederà con i fondi di cui alla legge 30 novembre 1950, n. 1031.

Art. 6.

Saranno registrati col pagamento dell'imposta fissa di registro l'atto di concessione, quello per l'esercizio provvisorio per conto dello Stato, gli atti addizionali che si rendessero necessari nel corso della concessione, nonchè gli atti da stipulare con la ditta fornitrice dell'energia elettrica per l'impianto della linea di allacciamento di cui al precedente articolo 5.

p. Il Presidente della Camera dei deputati

LEONE.